



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Prot. n. 15.5/2020-026590 Gab

Milano, *data del protocollo*

- Ai Sindaco di Bollate
- Al Sig. Questore di Milano
- Al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Milano
- Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Milano
- Al Sig. Comandante della Polizia Locale di Milano
- e p.c.
- Al Presidente di Regione Lombardia
segreteria_presidente@regione.lombardia.it

OGGETTO: ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 701 DEL 16 FEBBRAIO 2021.

Si comunica che la Regione Lombardia, in considerazione del rapido peggioramento della situazione epidemiologica e dei rischi di un ulteriore incremento della diffusione del virus Covid-19, ha adottato l'unita Ordinanza n. 701 del 16 febbraio 2021.

Essa prevede, in particolare, che a decorrere dalle ore 18.00 del 17 febbraio p.v. e sino al 24 febbraio, con eventuale proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio del Comune di Bollate (MI) si applichino le misure previste dall'art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021.

Si riepilogano nella tabella allegata le misure vigenti in area rossa, evidenziando che per le scuole di ogni ordine e grado, per i servizi educativi pubblici e privati per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia aventi sede in Bollate vigono particolari misure di contenimento rafforzate, ai sensi del combinato disposto del suddetto art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021 e dei contenuti specifici dell'ordinanza regionale, che comportano la sospensione in linea generale della didattica in presenza.

Perché l'ordinanza abbia efficacia concreta di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, è necessario assicurare il rigoroso rispetto delle misure sopra indicate.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Le SS.LL. sono pertanto invitate a svolgere un'opera di orientamento, informazione e di controllo sul rispetto diffuso delle prescrizioni anticontagio, secondo una precisa suddivisione dei compiti. In particolare, le Forze dell'Ordine assicureranno il rispetto delle prescrizioni inerenti alla mobilità individuale. La Polizia Locale vigilerà sul settore del commercio, sui parchi e sulle aree pubbliche in genere. La Guardia di Finanza fornirà supporto alla Polizia Locale nella vigilanza sugli esercizi commerciali.

Si forniscono le seguenti precisazioni:

- non si ritiene spostamento motivato da “necessità” e, pertanto, non risulta consentito, l'accesso ad esercizi commerciali di cui all'allegato 23 al DPCM 14 gennaio u.s., ovvero ai servizi di cui al successivo allegato 24, situati in altri comuni. Difatti le attività presenti nel territorio comunale di Bollate, anche per dimensioni, offrono già una risposta adeguata alle esigenze di beni primari della collettività, anche sotto il profilo della convenienza economica;
- i Dirigenti Scolastici dell'area metropolitana sono stati sensibilizzati affinché venga disposta la didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori di secondo grado, domiciliati o residenti a Bollate, frequentanti istituti situati al di fuori di Bollate. Una comunicazione nei sensi indicati è stata rivolta anche alle Università. Nell'eventualità che la didattica in presenza non abbia alternative, dovrà essere consentita la mobilità per analogia con la casistica delle “comprovate esigenze lavorative”;
- con sentenza del Tar Lazio del 16 febbraio u.s. il DPCM 14 gennaio 2021 è stato annullato nella parte in cui, in combinato disposto con l'allegato 24, esclude gli estetisti dai servizi alla persona erogabili in zona rossa. Pertanto, tali servizi si ritengono, per effetto di tale sentenza, consentiti.

Si confida nella consueta collaborazione.

IL PREFETTO
(Saccone)



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

SINTESI MISURE “AREA ROSSA”



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

SPOSTAMENTI

Coprifuoco: nella fascia oraria dalle 22.00 alle 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È necessaria l'autocertificazione relativa alle ragioni dello spostamento. Il rientro alla propria residenza non costituisce deroga al c.d. coprifuoco, salvo che per le ragioni sopra indicate.

Spostamenti fuori regione: ai sensi del D.L. 12 febbraio 2021, n. 12, fino al 25 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, da autocertificare. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Transito: il transito sui territori qualificati come aree arancioni o rosse è consentito qualora necessario per raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM 14 gennaio 2021.

Spostamenti sia all'interno che all'esterno del Comune: vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle aree rosse, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, con obbligo di autodichiarazione.

Consentito lo spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata purché nell'ambito del territorio comunale (vedi sotto).

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

Spostamenti verso abitazioni private: lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 al DPCM 14 gennaio 2021, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché' sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 1, comma 10, lettera ff).

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Giorni festivi e prefestivi: si conferma la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili.

Tra le eccezioni a tali chiusure, oltre a farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole, vengono inserite anche le librerie. L'elenco delle attività escluse dalla chiusura deve ritenersi tassativo.

RISTORAZIONE

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

La ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, è sempre consentita senza limiti di orario.

La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 22:00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

ATTIVITÀ SPORTIVA E MOTORIA

Tutte le attività previste dall'art. 1, comma 10, lettere f) e g) del DPCM 14 gennaio 2021, anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Ai sensi dell'Ordinanza n. 701 del 16 febbraio 2021, dalle ore 18.00 del 17 febbraio 2021 e sino al 24 febbraio, con eventuale proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, per le scuole di ogni ordine e grado (scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado), statali e paritarie, aventi sede nel territorio di Bollate lo svolgimento delle lezioni - comprese le attività di laboratorio - potrà avvenire esclusivamente a distanza.

Sono, inoltre, sospesi i servizi educativi pubblici e privati per l'infanzia di cui all'art. 2 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 nonché le scuole dell'infanzia, statali e paritarie, aventi sede nel territorio dei predetti Comuni.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

SERVIZI ALLA PERSONA

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 al DPCM 14 gennaio 2021. Per i centri estetici, si rinvia alle precisazioni sopra indicate.

ESAMI DI IDONEITÀ ALLA GUIDA

Sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza di cui al comma 1.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

ATTIVITÀ MUSEALI

Sono sospese ad eccezione delle biblioteche, dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione, e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.